

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in-house. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 40/2005, 28/2008, 30/2009, 39/2009, 87/2009, 23/2012, 80/2012, 30/2015 e 22/2016

La presente proposta è finalizzata ad armonizzare la disciplina degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione in merito alla tempistica di adozione e approvazione degli atti di programmazione e di bilancio. A tale scopo si propone di adottare uno schema omogeneo per quanto concerne i vari passaggi istituzionali fra gli organi di vertice degli enti, la Giunta e il Consiglio regionale, definendo nel dettaglio e ottimizzando l'arco temporale delle varie fasi del procedimento.

In particolare:

- la Giunta regionale dovrà approvare specifici indirizzi per l'elaborazione del piano/programma di attività dell'ente di riferimento entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili;
- l'ente, a sua volta, dovrà approvare il piano/programma di attività e il bilancio preventivo economico entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;
- la Giunta regionale, dopo aver effettuato l'istruttoria del piano/programma di attività e del bilancio preventivo economico, provvederà contestualmente all'approvazione del primo e all'invio del bilancio al Consiglio regionale per l'espressione del relativo parere di competenza, secondo una tempistica differenziata in base alla presenza o meno di rilievi di carattere istruttorio;
- il Consiglio regionale dovrà esprimere il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento del bilancio preventivo economico;
- successivamente all'espressione del parere, la Giunta approverà il bilancio stesso entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo;
- analoga procedura, fermo restando le scadenze temporali necessariamente diverse, è stata prevista per l'adozione e l'approvazione del bilancio di esercizio.

Per quanto riguarda gli enti di consulenza sia della Giunta che del Consiglio regionale, vale a dire l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e l'Agenzia regionale di sanità (ARS), si è prevista una disciplina con le necessarie differenziazioni.

In tale contesto normativo, allo scopo di migliorare l'attività dei vari enti e al contempo di responsabilizzare ulteriormente le figure di vertice amministrativo degli stessi, è stata inserita, ove non prevista espressamente, la disciplina relativa al Piano della qualità della prestazione organizzativa (cosiddetta "performance"), già comunque adottato in via di prassi amministrativa.

Per chiudere il sistema e rendere cogente la nuova disciplina posta, sono state inserite le seguenti due ulteriori ipotesi, che possono dar luogo alla revoca dell'incarico dell'amministratore/direttore dell'ente:

- valutazione negativa, effettuata dall'organo politico o di controllo, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal Piano della qualità della prestazione;
- mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio, oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni dai termini previsti.

Attraverso un rinvio mobile ad una deliberazione della Giunta regionale, sono stati disciplinati i contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, che dovranno comunque armonizzarsi con la disciplina statale vigente in materia di bilanci pubblici.

Si è infine ritenuto opportuno modificare le disposizioni relative ai tempi di elaborazione del bilancio preventivo economico e del piano di attività delle società in-house, al fine di uniformarle, ove possibile, a quelle degli enti dipendenti.

Si illustrano di seguito gli articoli relativi alle singole leggi modificate. Per esigenze di chiarezza e semplificazione espositiva, i numeri degli articoli riportati sono quelli delle leggi di riferimento.

Capo I – Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996. n. 59 (Ordinamento dell'IRPET)

Art. 5: adeguamenti tecnici e inserimento della data del 30 novembre relativa all'adozione del programma di attività.

Art. 9: inserimento della valutazione del Direttore su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione (comma 10 bis) e previsione delle ulteriori due ipotesi che possono dar luogo alla revoca dell'incarico

Art. 9 bis: adeguamenti tecnici e attribuzione al direttore della competenza all'adozione del piano della qualità della prestazione organizzativa (PQPO), coerentemente con la previsione dell'art. 15 bis

Art. 10: adeguamenti tecnici

Art. 10 bis: adeguamenti tecnici

Art. 14 bis: inserimento della previsione degli indirizzi regionali, da approvare da parte della Giunta entro il 31 ottobre, previo recepimento delle indicazioni del Consiglio regionale, attesa la natura dell'IRPET di ente di consulenza sia della Giunta che del Consiglio regionale.

Art. 15: adeguamenti tecnici. In particolare rimodulazione dell'approvazione del programma di attività (comma 3 bis) in coerenza con il novellato art. 19 sul bilancio.

Art. 15 bis: inserimento della disciplina del PQPO, già adottato in via di prassi amministrativa.

Art. 19: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Capo II – Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”)

Art. 7: rimodulazione delle competenze della Giunta, a seguito dell'inserimento del PQPO di cui all'art. 14 quater, e adeguamenti tecnici.

Art. 9: inserimento della valutazione del Direttore su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione (comma 8 bis) e previsione delle ulteriori due ipotesi che possono dar luogo alla revoca dell'incarico.

Art. 10: adeguamento delle competenze del Direttore a seguito della previsione del PQPO.

Art. 14 ter: inserimento della previsione degli indirizzi regionali, da approvare da parte della Giunta entro il 31 ottobre.

Art. 14 quater: inserimento della disciplina del PQPO, già adottato in via di prassi amministrativa.

Art. 15: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Capo III - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Art. 82 sexies: inserimento della data del 30 novembre relativa all'approvazione del programma di attività

Art. 82 novies: adeguamenti tecnici

Art. 82 decies: inserimento della valutazione del Direttore su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione (comma 9 bis) e previsione delle ulteriori due ipotesi che possono dar luogo alla revoca dell'incarico.

Art. 82 decies 1: inserimento della previsione degli indirizzi regionali, da approvare da parte della Giunta entro il 31 ottobre, previo recepimento delle indicazioni del Consiglio regionale, attesa la natura dell'ARS di ente di consulenza sia della Giunta che del Consiglio regionale.

Art. 82 undecies: adeguamenti tecnici

Art. 82 undecies 1: inserimento della disciplina del PQPO, già adottato in via di prassi amministrativa.

Art. 82 septies decies: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Capo IV - Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

Art. 4: inserimento della disposizione relativa alla redazione del bilancio preventivo economico di previsione entro il 30 novembre

Capo V - Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT")

La l.r. 30/2009 è stata adeguata alla nuova architettura istituzionale e alla conseguente redistribuzione delle funzioni derivante dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale 22/2015.

In particolare, sono stati abrogati due punti della motivazione della l.r. 30/2009 che contenevano riferimenti alla Conferenza permanente istituita per la programmazione e la verifica dell'attività dell'ARPAT - Conferenza che è stata soppressa in quanto tutte le funzioni in materia ambientale

sono ad oggi attribuite ed esercitate dalla Regione – nonché al ruolo delle province e delle comunità montane.

Art. 5: adeguamenti tecnici relativi al nuovo assetto istituzionale

Art. 14: soppressione della Conferenza permanente per le motivazioni sopra illustrate

Art. 15: inserimento della previsione delle direttive regionali, da approvare da parte della Giunta entro il 31 ottobre, e adeguamenti tecnici.

Art. 16: l'articolo è stato integralmente sostituito vista la portata delle modifiche proposte. Sono stati introdotti adeguamenti tecnici e, in particolare, la rimodulazione dell'approvazione del piano di attività (comma 3) in coerenza con il novellato art. 31 sul bilancio ed è stata inserita un' articolazione più dettagliata della procedura per l'adozione e approvazione delle modifiche del piano stesso (commi 4 e 5).

Art. 16 bis: inserimento della disciplina del PQPO, già adottato in via di prassi amministrativa.

Art. 22: inserimento della valutazione del Direttore generale su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione (comma 8 bis).

Art. 24: previsione delle ulteriori due ipotesi che possono dar luogo alla revoca dell'incarico del Direttore generale.

Art. 25: adeguamenti tecnici

Art. 31: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Capo VI - Modifiche alla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.)

Art. 5: inserimento della data del 30 novembre relativa all'elaborazione del piano annuale delle attività e adeguamenti tecnici. In particolare, rimodulazione dell'approvazione del piano di attività in coerenza con il novellato art. 14 sul bilancio.

Art. 14: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Art. 16: inserimento della data del 31 ottobre relativa all'approvazione da parte della Giunta degli indirizzi per le attività del consorzio

Capo VII – Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25)

Art. 7: inserimento della data del 31 ottobre per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, delle attività della società e delle relative risorse da corrispondere alla stessa; inserimento della data del 30 novembre per l'elaborazione, da parte della società, del piano delle attività e del bilancio previsionale economico.

Capo VIII - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005)

Artt. 3 e 6: adeguamenti tecnici

Art. 7: il secondo periodo del comma 5 bis è stato inserito, per esigenze di attinenza all'oggetto della disciplina, all'interno dell'articolo 8, che regola la cessazione dall'incarico del segretario regionale.

Art. 8: adeguamenti tecnici e previsione delle ulteriori due ipotesi che possono dar luogo alla revoca dell'incarico del segretario generale.

Artt. 9 e 12: adeguamenti tecnici

Art. 13: inserimento della data del 31 ottobre per la formulazione delle direttive da parte della Giunta regionale. Eliminazione del parere preliminare della Commissione consiliare competente sulle direttive stesse in quanto tale previsione non è coerente con le disposizioni dello Statuto regionale; inoltre l'obbligo di parere preventivo è previsto esclusivamente per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale.

Art. 14: adeguamenti tecnici. In particolare, rimodulazione dell'approvazione del programma di attività (comma 4) in coerenza con il novellato art. 18 sul bilancio.

Art. 17: adeguamenti tecnici

Art. 18: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Capo IX - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000)

Art. 7: inserimento della valutazione del Direttore su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione (comma 8 bis) e previsione delle ulteriori due ipotesi che possono dar luogo alla revoca dell'incarico.

Art. 8: adeguamenti tecnici e attribuzione al direttore della competenza all'adozione del piano della qualità della prestazione organizzativa (PQPO), coerentemente con la previsione dell'art. 10 bis.

Art. 10: rimodulazione dell'articolo avente ad oggetto il piano delle attività (comma 4) in coerenza con il novellato art. 11 sul bilancio, con eliminazione del riferimento al Piano regionale agricolo forestale (PRAF), non più previsto dalla programmazione regionale.

Art. 10 bis: inserimento della disciplina del PQPO, già adottato in via di prassi amministrativa.

Art. 11: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Capo X - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)

Art. 35: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Art. 44: inserimento dalla data del 31 ottobre per la formulazione delle direttive da parte della Giunta regionale e adeguamenti tecnici.

Capo XI - Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale.)

Art. 3 : adeguamento tecnico

Art. 6 bis: inserimento della previsione degli indirizzi regionali, da approvare da parte della Giunta entro il 31 ottobre.

Art. 7: inserimento della data del 30 novembre relativa all'adozione della proposta di programma operativo e rimodulazione dell'approvazione del programma operativo (comma 2) in coerenza con il novellato art. 12 sul bilancio.

Art. 10: previsione di un'ulteriore ipotesi che può dar luogo alla revoca dell'incarico del Direttore

Art. 12: rimodulazione della tempistica di approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio.

Capo XII – Disposizioni transitorie e finali

L'art. 61 della pdl inserisce una norma transitoria in base alla quale le disposizioni introdotte dalla proposta relative alla nuova tempistica per l'adozione e approvazione degli atti di bilancio si applicano, per gli aspetti compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, anche ai procedimenti in corso relativi all'approvazione dei bilanci preventivi economici per l'anno 2017.

L'art. 62 della pdl sancisce l'applicabilità ai contratti degli organi di vertice amministrativo degli enti dipendenti in essere, delle disposizioni relative alla possibilità di revoca dell'incarico in caso di valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa e di mancata o tardiva adozione dei bilanci per cause imputabili alla responsabilità degli organi stessi.